

TRIBUNALE DI CAGLIARI

REPUBBLICA ITALIANA

~~IN NOME DEL~~ **POPOLO ITALIANO**

SENT. 917/16

RACL. 4855/14

CRON. 9664/16

Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella pubblica udienza del 22 giugno 2016, la seguente

**SENTENZA**

nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 4855/2014 R.A.C.L., promossa da ~~\_\_\_\_\_~~ e ~~\_\_\_\_\_~~ elettivamente domiciliati in Cagliari, presso lo studio dell'avv. ~~\_\_\_\_\_~~, rappresentati e difesi dall'avv. Ezio Bonanni per procure speciali a margine del ricorso,

ricorrenti

contro

Ministero della difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici è legalmente domiciliato,

resistente

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Con ricorso depositato in data 19 novembre 2014, ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~ ~~\_\_\_\_\_~~ - premesso di aver ottenuto, in qualità di eredi di ~~\_\_\_\_\_~~ soggetto "equiparato a vittima del dovere", l'assegno vitalizio previsto dall'art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407 (*Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata*), liquidato dal Ministero della difesa in euro 258,23 mensili per ciascuno - hanno adito il Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, al fine di ottenere la condanna del Ministero stesso alla riliquidazione dell'assegno nella misura di euro 500,00 mensili, oltre alla perequazione legalmente prevista, sia per i ratei scaduti che per quelli a scadere, oltre interessi al tasso legale.

Il Ministero della difesa ha resistito in giudizio, con articolate eccezioni.

2. La l. 23 dicembre 2005, n. 266 (*Finanziaria 2006*), all'art. 1, comma 564, prevede che sono equiparati alle vittime del dovere "coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative".

Con d.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, è stato dettato il Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità

e del terrorismo, a norma della l. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 565.

Il Ministero della difesa ha riconosciuto la qualità di soggetto equiparato alle vittime del dovere in capo al Capitano di vascello [redacted] deceduto in data 25 gennaio 2009 per mesotelioma pleurico sinistro, patologia ricondotta alle particolari condizioni ambientali ed operative e causalmente connessa al servizio prestato dal [redacted] a bordo di unità navali che avevano comportato esposizione all'amianto.

Con decreto n. 146 del 22 dicembre 2011, su istanza presentata in data 29 settembre 2010, il Ministero della difesa ha così ammesso gli odierni ricorrenti al godimento dell'assegno vitalizio previsto dall'art. 2 della l. 23 novembre 1998, n. 407 liquidato nella somma di euro 238,23 [redacted] per ciascuno, oltre perequazione annuale automatica ai sensi del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 (copia del provvedimento è stata prodotta dall'Amministrazione).

I ricorrenti ritengono che quell'assegno sia dovuto nella maggior misura di euro 500,00 mensili, oltre perequazione, e per la sua rideterminazione agiscono in giudizio.

3. Il Ministero della difesa ha pregiudizialmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

L'eccezione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.

Contrariamente a quanto sostenuto dall'Amministrazione resistente, il presente giudizio non ha ad oggetto spettanze economiche che trovano la propria *causa petendi* nel rapporto di impiego [redacted] (di cui i ricorrenti sono beneficiari legittimi) e il Ministero della difesa, quanto invece il riconoscimento dei benefici assistenziali rispetto ai quali il rapporto di lavoro si pone come mero presupposto della fattispecie costitutiva del diritto e non quale titolo giustificativo di questo.

D'altronde, in materia analoga a quella qui in esame, con riguardo all'erogazione della speciale indennità prevista dalla l. 20 ottobre 1990, n. 302 (*Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata*), la Suprema Corte ha avuto modo di affermare la giurisdizione del giudice ordinario, dal momento che gli interessati al beneficio sono titolari di diritti soggettivi perfetti, "essendo la P.A. priva di ogni potestà discrezionale sia con riguardo all'entità della somma da erogare, prefissata dalla legge, sia con riguardo ai presupposti della derogabilità, rispetto ai quali l'Amministrazione svolge un accertamento che, ove dovesse avere carattere non semplicemente ricognitivo, ma valutativo, è estraneo al concetto di discrezionalità amministrativa" (Cass. civ., S.U., 18 dicembre 2007, n. 26627).

Tali conclusioni non possono non valere anche per i trattamenti assistenziali previsti dalla legge per le vittime del dovere, poiché, l'art. 1 del d.P.R. n. 243/2006, in attuazione del comma 565 dell'art. 1 della l. n. 266/2005, estendendo l'elargizione dei benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo e alla criminalità organizzata anche alle vittime del dovere, ha assimilato le

posizioni soggettive delle due categorie, con un intervento perequativo che è poi proseguito nelle successive modifiche intervenute nella normativa di settore.

4. Parte convenuta ha eccepito la "inammissibilità" del ricorso "in difetto di impugnazione del decreto n. 146 in data 2.12.2011 che determina e liquida l'assegno vitalizio nella misura di euro 258,23".

L'eccezione è infondata.

Valga osservare che parte ricorrente ha presentato in sede amministrativa domanda di riliquidazione dell'assegno vitalizio per cui è causa, sulla quale il Ministero della difesa si è pronunciato, rigettandola, con provvedimento in data 26 maggio 2014, ribadito il 21 agosto 2014 (cfr. doc. 17 del fascicolo dei ricorrenti).

Inutile è stata altresì la proposizione del ricorso per via gerarchica, respinto anch'esso (cfr. docc. 18 e 19 del fascicolo dei ricorrenti).

5. Anche l'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente è infondata.

Per consolidato orientamento giurisprudenziale, alle componenti essenziali di ratei di prestazioni previdenziali o assistenziali non liquidate si applica la prescrizione ordinaria decennale e non la prescrizione quinquennale, che presuppone la liquidità del credito, da intendere, non secondo la nozione comune desumibile dall'art. 1282 c.c., ma quale effetto del completamento del procedimento amministrativo di liquidazione della spesa (procedimento di contabilità, diverso da quello di liquidazione della spesa) con messa a disposizione dell'avente diritto delle relative somme.

Ne consegue che il diritto di credito relativo a qualsiasi somma che non sia stata posta in riscossione si prescrive nel termine di dieci anni, trattandosi di credito non liquido, e che il credito per rivalutazione monetaria ed interessi legali, dovuti sui ratei delle prestazioni assistenziali corrisposti in ritardo, si prescrive in dieci anni a decorrere, per le somme calcolate sul primo rateo, dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa di prestazione e, per le somme calcolate con riferimento ai ratei successivi, dalla scadenza di ciascuno di essi, senza che possa attribuirsi al mero pagamento dei ratei arretrati l'effetto interruttivo di cui all'art. 2944 c.c., salvo che il *solvens* non abbia considerato parziale il pagamento stesso, con riserva di provvedere successivamente al versamento di somme ulteriori.

Nel caso di specie, il procedimento amministrativo di liquidazione del credito indennitario maturato dai ricorrenti verso il convenuto è sfociato nel provvedimento del 22 dicembre 2011, con il quale è stata attribuita una somma inferiore rispetto a quella anelata dagli interessati.

Parte ricorrente ha domandato in via amministrativa il riconoscimento del diritto alla percezione delle maggiori somme a titolo di assegno vitalizio nel 2014.

Il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato notificato al resistente pacificamente il 4

maggio 2015 (cfr. pag. 1 della memoria di costituzione del Ministero della difesa).

Ne deriva che non possono essere prescritti i crediti per cui è causa, maturati tutti a partire dall'anno 2010.

6. Nel merito, il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.

I ricorrenti lamentano che l'assegno ex art. 2 l. n. 407/1998 venga loro erogato nell'importo di euro 258,23 mensili (oltre perequazioni), corrispondente alle originarie lire 500.000 del tempo della sua istituzione, anziché in quello di euro 500,00 (oltre perequazioni), di cui all'art. 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (*Finanziaria 2004*).

L'art. 2 della legge n. 407 del 1998 ha previsto la concessione, oltre ad altre elargizioni, di un assegno vitalizio non reversibile di lire 500.000 mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'art. 11 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, in favore dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 della legge n. 302/1990, di coloro cioè che hanno subito una invalidità permanente in conseguenza di ferite riportate per atti terroristici, per fatti di criminalità organizzata e per azioni di repressione e prevenzione dei fenomeni di terrorismo e di criminalità organizzata.

Quindi la legge n. 350 del 2004, all'art. 4 comma 238, ha previsto che con effetto dal 1° gennaio 2004 i trattamenti mensili dei soggetti destinatari dell'assegno vitalizio di cui all'art. 2 della legge n. 407/1998 siano elevati a euro 500 mensili.

L'art. 1, comma 562, della legge n. 266/2005 ha autorizzato, al fine della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei successivi commi 563 e 564, una spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006.

Ai sensi dei successivi comma 563 e 564, *“per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:*

- a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;*
- b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;*
- c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;*
- d) in operazioni di soccorso;*
- e) in attività di tutela della pubblica incolumità;*
- f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.*

*Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di*

*missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.*

Il comma 565 del medesimo art. 1 legge n. 266/2005 ha demandato, infine, ad un successivo regolamento la disciplina dei termini e delle modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti.

Il regolamento in questione è stato emanato con d.P.R. n. 243/2006.

Il Ministero ha interpretato in modo letterale il disposto dell'art. 4 d.P.R. n. 243/2006, che ha esteso alle vittime del dovere, a decorrere dal 1 gennaio 2006, l'assegno vitalizio di cui all'art. 2 legge 23 novembre 1998, n. 407 *“nella misura originaria prevista di 500 mila lire, pari ora a 258,23 euro, soggetta a perequazione annua di cui all'art. 2 commi 1, 1 bis, 2 e 4”.*

L'art. 1 di detto d.P.R., rubricato *“definizioni”*, individua i benefici estesi alle vittime del dovere, stabilendo che *“ai fini del presente regolamento, si intendono [...] per benefici e provvidenze, le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407 e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206”.*

E' questa, dunque, la norma che definisce i benefici oggetto di estensione ed essa fa espresso riferimento anche alle successive modificazioni delle discipline da applicare.

Deve dunque intendersi richiamato anche l'art. 4, comma 238, della l. n. 350/2003, in forza del quale *“con effetto dal 1° gennaio 2004 i trattamenti mensili dei soggetti destinatari dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono elevati a 500 euro mensili”.*

L'art. 4 d.P.R. n. 243/2006 regola, invece, esclusivamente l'ordine di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere, ma non stabilisce l'importo di esse, né lo potrebbe, perché l'art. 1, comma 565, della legge n. 266/2005 ha demandato al regolamento la disciplina dei termini e delle modalità per la corresponsione delle provvidenze, ma non anche l'individuazione dei benefici oggetto di estensione e/o dell'importo degli stessi, che resta fissato dalla legge.

Si aggiunga che lo stesso tenore testuale dell'art. 4 del d.P.R. n. 243/2006, nel fare riferimento all'importo *“originario”* dell'assegno ex art. 2 legge n. 407/1998, peraltro soggetto a *“perequazione annua”*, non esclude in realtà in alcun modo l'applicazione dell'aumento di cui all'art. 4, comma 238, della legge n. 350/2003, limitandosi ad indicare la quantificazione del beneficio al momento della sua istituzione.

7. Il Ministero della difesa deve essere così condannato al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti dell'assegno previsto dall'art. 2 della legge n. 407/1998, nell'importo mensile di

euro 500,00, oltre perequazioni di legge, a decorrere dal 29 settembre 2010, detratto quanto già versato, oltre interessi al tasso legale sui ratei già scaduti.

8. In considerazione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., il convenuto deve essere condannato alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55 (*Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*). E' esclusa la liquidazione dei compensi della fase istruttoria, che sostanzialmente non si è svolta.

Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del difensore con procura dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone il medesimo dichiarato la mancata riscossione


**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

- condanna il Ministero della difesa al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti dell'assegno previsto dall'art. 2 della legge n. 407/1998, nell'importo mensile di euro 500,00, oltre perequazioni di legge, a decorrere dal 29 settembre 2010, detratto quanto già versato, oltre interessi al tasso legale sui ratei già scaduti;

- condanna il Ministero della difesa alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese processuali, che liquida in euro 3.200,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Ezio Bonanni.

Cagliari, 22 giugno 2016.

  
Depositato in Cancelleria  
Cagliari, 22 GIU 2016

**Il Giudice**

dott. Riccardo Ponticelli

